



Comune di Busseto – Provincia di Parma

Ufficio Tributi

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO (PR)
☎ 0524 931711 fax 0524 92360 Codice Fiscale 00170360341
Email ufficio.tributi@comune.busseto.pr.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

➤ Aliquote

- Aliquota ordinaria 7,00 ‰
- Aliquota agevolata per abitazione principale e relative pertinenze 5,50 ‰
- Aliquota per le unità immobiliari locate, in conformità agli accordi territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 a persone fisiche che le utilizzino quale abitazione principale 2,00 ‰

➤ D L 93/2008

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

(Dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili)

Articolo 6 - Abitazione principale

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta eventualmente stabilita per l'abitazione principale e della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale:

- a) l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) L'abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune.
- c) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari a condizione che costoro la occupino quale loro abitazione principale. I casi per i quali è possibile beneficiare delle agevolazioni in merito alla eventuale aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta sono:
 - abitazioni dei genitori concesse in uso gratuito ai figli e viceversa;
 - abitazioni dei nonni concesse in uso gratuito ai nipoti (figli dei figli) e viceversa;
 - abitazioni di fratelli concesse in uso gratuito agli altri fratelli;
- d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime unitamente alla indicazione della rendita catastale presunta. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l' unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del possessore.

➤ **Risoluzione n. 1 del 03/03/2009**

La risoluzione n. 1 del 03/03/2009 è stata emanata per meglio definire il perimetro di applicazione dell'**esenzione per assimilazione** stabilite nei Regolamenti e che opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizione di legge.

Rientrano nell'**esenzione solo** i casi contemplati nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili alla lettera **1.a e 1.c**:

- a) *l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- c) *l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari a condizione che costoro la occupino quale loro abitazione principale. I casi per i quali è possibile beneficiare delle agevolazioni in merito alla eventuale aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta sono:*
 - *abitazioni dei genitori concesse in uso gratuito ai figli e viceversa;*
 - *abitazioni dei nonni concesse in uso gratuito ai nipoti (figli dei figli) e viceversa;*
 - *abitazioni di fratelli concesse in uso gratuito agli altri fratelli;*

➤ **Versamenti**

Dall'anno 2007 l'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro), l'arrotondamento non riguarda gli importi parziali da indicare nella distinta di versamento.

Il versamento è frazionato in due rate annuali con le seguenti scadenze:

ACCONTO: entro il 16 giugno: si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente;

SALDO: dal 1 al 16 dicembre: si versa l'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

UNICA SOLUZIONE: dal 1 al 16 giugno: si versa l'imposta dovuta per l'intero anno 2011, con applicazione delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2011.

Il versamento va effettuato:

- sul CCP n. **61774568** intestato a **Comune Busseto – ICI - Servizio di Tesoreria** o direttamente presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia di Busseto utilizzando in ogni caso il bollettino.

- Mediante delega **Modello F24**

E' possibile utilizzare il **modello F24** per il versamento dell'I.C.I. oppure per compensare un debito I.C.I. con eventuali crediti d'imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2007. I codici da utilizzare per la compilazione del Modello F24 - Sezione ICI ed altri tributi locali - sono i seguenti:

Codice 3901 = ICI per abitazione principale
Codice 3903 = ICI per aree fabbricabili
Codice 3906 = ICI per interessi

Codice 3902 = ICI per terreni agricoli
Codice 3904 = ICI per altri fabbricati
Codice 3907 = ICI per sanzioni

CODICE COMUNE: B293